

Accordo applicativo del punto 19, collegati e successive modifiche dell'Accordo Interconfederale 21 luglio 1988

tra

CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI

e

CGIL, CISL, UIL

Roma, 13 febbraio 1997

Premessa

Ferma restando la validità degli altri aspetti normativi dell'accordo 21.7.1988 e successive modifiche, ed al fine di rendere applicabile il disposto del punto 19 e collegati, in una logica di promozione dell'intero sistema degli enti e fondi bilaterali regionali e di interventi di sostegno e di sviluppo dei sistemi territoriali di imprese artigiane in termini di occupazione, nuova imprenditoria, professionalità, innovazione tecnologica ed organizzativa, anche tenendo conto delle condizioni europee di compatibilità e di cumulabilità delle risorse,

le parti concordano:

Finalità

1. di demandare al Fondo di cui al punto 19 dell'accordo 21.7.1988 e successive modifiche il compito economico di attivare le funzioni dell'Ente Bilaterale nazionale secondo attività e programmi definiti periodicamente tra le parti;
2. di qualificare gli interventi del predetto Fondo e di precisarne le modalità operative, come definito ai seguenti punti.

Compiti economici del fondo

2.1 Il Fondo opererà per mettere a disposizione risorse economiche in tema di promozione dell'occupazione, di nuova imprenditoria, della professionalità, dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, nei riguardi del lavoro dipendente e dello sviluppo imprenditoriale, anche attraverso progetti di scambio tra aree territoriali, nazionali e transnazionali.

In questi compiti si potrà ricorrere ai vari capitoli di finanziamento della UE e dello Stato.

Modalità operative

2.2 Le attività del Fondo si atterranno ad una logica di programmazione pluriennale, che nell'individuazione delle priorità, da sottoporre alle parti firmatarie, dovrà coinvolgere il sistema di Enti e Fondi bilaterali regionali.

2.3 L'attuazione concreta degli interventi del Fondo in questi campi dovrà essere realizzata attraverso gli Enti e Fondi bilaterali regionali in una logica di collaborazione sia gestionale che economica.

Contribuzione al fondo

3. Tenendo presente l'attuale fase di avvio della concreta sperimentazione e fermo restando la possibilità di rimodulazione degli oneri rispetto a nuovi cicli di programmazione pluriennale, per le finalità di cui ai punti 1 e 2, viene destinata la quota del 2% della contribuzione prevista al punto 19 dell'accordo 21/7/88 e successive modifiche che dovrà essere versato entro il 31.3. di ogni anno e conteggiato sulla base della contribuzione relativa all'anno precedente. Il primo versamento verrà effettuato entro il 31.3.1997.

3.1 Tale contributo sostituisce quanto previsto dal punto 19 dell'accordo 21.7.1988 e successive modifiche per tutto il periodo di sperimentazione.

Destinazione della contribuzione

3.2 La contribuzione di cui al punto 3 viene destinata per l'1% alle finalità del punto 1 e per il restante 1% la destinazione verrà individuata di anno in anno previo accordo tra le parti a livello nazionale e regionale, per essere utilizzata sulla base di specifici progetti, anche pluriennali, concordati tra le medesime parti per le finalità di cui al punto 2.1.

Trattamento del pregresso

3.3 Le quote già versate dagli Enti e dai Fondi regionali ai sensi del punto 19 dell'accordo 21.7.1988 e successive modifiche saranno considerate come anticipazioni relative al versamento dei nuovi oneri limitatamente al periodo di vigenza del presente accordo e commisurate in regime di forfetizzazione. A tale riguardo saranno stipulate apposite intese tra Fondo nazionale ed Enti e Fondi regionali interessati.

3.4 I regolari adempimenti da parte degli Enti e di Fondi regionali per il periodo di sperimentazione configureranno atti liberatori di quanto dovuto in base al punto 19 dell'accordo 21/7/88 e successive modifiche.

4. Il presente accordo avrà validità dall'1.1.1997 fino al 31.12.2000.